

Disabili: sospensione degli obblighi di assunzione per aziende in crisi

Claudio Boller *Consulente del lavoro in Treviso*



Il Ministero del lavoro fornisce alcuni indirizzi operativi in merito agli adempimenti per le comunicazioni/domande di sospensione degli obblighi occupazionali di lavoratori disabili e dei lavoratori di cui all'art. 18, legge n. 68/1999, da parte delle aziende in situazione di crisi, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5

Ministero del lavoro
Nota 13.3.2012, prot. n. 3615

Ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», i datori di lavoro rientranti nei parametri numerici delle quote di riserva, sono obbligati a procedere all'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1.

Si tratta specificatamente di collocare all'interno delle aziende:

- persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
- portatori di handicap intellettuale, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

All'elenco vanno poi aggiunte, ai sensi del Dpr n. 333/2000, art. 4, comma 4, le persone di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e cioè gli orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, i coniugi ed i figli di soggetti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.

I casi di sospensione dall'obbligo

Esistono però alcuni casi, espressamente identificati dalla norma all'articolo 3, comma 5, per cui possono essere sospesi temporaneamente gli obblighi di assunzione dei lavoratori sopra identificati, in quan-

to la situazione in cui versa l'azienda non permette la loro collocazione nel proprio organico.

È ovvio che contestualmente l'azienda è anche sollevata da eventuali sanzioni per mancato adempimento.

Si tratta delle imprese che si trovano in una delle seguenti condizioni di difficoltà:

- Cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (art. 1, legge 223 del 23 luglio 1991);
- Cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata (art. 3, legge n. 223/1991);
- Fondo di solidarietà di settore per le situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996), (interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009);
- Contratti di solidarietà «difensiva» (art. 1, legge n. 863/1984) o di riduzione d'orario per evitare licenziamenti collettivi (art. 5 legge n. 236/1993). Infatti, nel caso l'azienda versi in una delle situazioni sopra riportate, al fine di non appesantire ulteriormente la già difficile situazione, per ogni singolo ambito provinciale il datore di lavoro può procedere alla richiesta di esenzione dagli obblighi di assunzione, proporzionalmente all'attività effettivamente sospesa, per tutta la durata dei programmi di risoluzione della crisi, presenti nella richiesta di intervento.

Inoltre, e a precisazione, rientrano anche le aziende con procedure di mobilità in atto (artt. 4-24 legge n. 223/1991), per le quali però non è previsto alcun limite territoriale, e pertanto la sospensione opera a livello nazionale (vedasi anche la sentenza della Corte di Cassazione, sessione lavoro n. 10731 del 16.5.2011 pres. Roselli).

È utile precisare che, **relativamente alla cassa integrazione guadagni ordinaria sia in deroga che non, la legge non prevede una specifica sospensione degli obblighi occupazionali**, e pertanto le aziende in Cigo non sono esonerate dagli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, legge n.



68/1999, ma considerata la grave crisi economica in atto a livello globale, la circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 22 gennaio 2010, ha coerentemente ma «timidamente» consigliato alle sedi per l'impiego provinciali di «individuare opportuni strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione». In tal senso la circolare sottolinea come necessario, prima di irrogare sanzioni alle aziende in Cigo che non hanno ottemperato, un raccordo territoriale tra Dpl e servizio provinciale competente.

Il Dpr n. 333/2000

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000, viene emanato il regolamento di attuazione della legge n. 68/1999.

Nello specifico l'articolo 4 del Dpr, definisce le procedure burocratiche che il datore di lavoro deve seguire, trovandosi in una delle situazioni di difficoltà previste dall'art. 3, comma 5 della legge n. 68/1999, per ottenere la sospensione temporanea degli obblighi.

Viene previsto, per le aziende con provvedimento di crisi, l'inoltro di una comunicazione al competente centro per l'impiego servizio provinciale di collocamento dei lavoratori disabili (art. 4, comma 1) e, per quelle aziende in attesa del provvedimento di ammissione ad uno dei trattamenti previsti, la presentazione di apposita domanda sempre al centro per l'impiego servizio provinciale di collocamento dei lavoratori disabili competente (art. 4, comma 3).

*Con più sedi
in una provincia
competenza al Cpi*

La novità: il decreto legge n. 5/2012 e la nota Min. lav. n. 3615

Il recentissimo decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 interviene parzialmente sulla materia, integrando l'art. 4 del Dpr n. 333/2000:

La novità introdotta dall'art. 18, comma 3, è che ora, per tutti quei datori di lavoro che hanno unità produttive dislocate in più province, viene attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza in merito all'evasione delle comunicazioni e delle domande di sospensione temporanea degli obblighi.

È in questo nuovo contesto che si colloca la nota del Ministero del lavoro n. 3615 del 13 marzo 2012: dopo aver riportato gli stralci delle normative di riferimento, e dopo aver riassunto le diverse ipotesi di sospensione, la nota procede alla disamina degli adempimenti che le aziende con pluralità di sedi devono seguire, così come previsto dal decreto legge n. 5/2012, per inoltrare le richieste di sospensione ai sensi dell'art. 3 legge n. 68/1999, al Ministero.

Sarà poi il Ministero stesso, una volta autorizzata la sospensione, a comunicarne il provvedimento autorizzativo ai singoli servizi provinciali delle varie sedi operative dell'azienda.

Viene precisato che per l'azienda con pluralità di sedi ma ubicate tutte all'interno della stessa provincia, la competenza a ricevere la comunicazione per la sospensione degli obblighi continua ad essere del servizio provinciale, alla stregua dell'azienda con un'unica unità produttiva locale.

La procedura da seguire

Nella nota viene quindi dettagliata la nuova procedura da seguire; così come previsto per l'inoltro al servizio provinciale competente, anche in caso di invio al Ministero vi sono due casistiche:

A) le aziende già in possesso del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale provvedimento di autorizzazione alla cassa integrazione straordinaria o nel caso di contratti di solidarietà, e le aziende in possesso della delibera della commissione regionale tripartita quale provvedimento di delibera della procedura di mobilità, **inolttreranno apposita comunicazione al Ministero del lavoro presso la Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro allegando anche i rispettivi provvedimenti amministrativi che ne riconoscono la condizione di crisi.** La sospensione dell'obbligo avrà valore per tutta la durata dei trattamenti di cui al citato art. 3, comma 5 legge n. 68/1999;

B) le aziende che sono in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento di una delle situazioni di crisi, **potranno presentare domanda di sospensione temporanea sempre al Ministero del lavoro presso la Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro.** In questo caso l'autorizzazione alla sospensione *ex lege* avrà durata massima di novanta giorni, prorogabile una volta sola.

Rinnovo della sospensione

In caso vi sia la necessità di rinnovare la sospensione degli obblighi andrà presentata apposita istanza, sempre al Ministero del lavoro, almeno trenta giorni prima della scadenza della sospensione autorizzata, permettendo così la continuazione della sospensiva senza soluzione di continuità.

Semplificazione burocratica prevista

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti e di dematerializzazione della burocrazia, la nota del

Ministero precisa che è in fase di sviluppo un «form on line» che si dovrà utilizzare, una volta perfezionato, per l'invio delle domande a carico delle aziende con più unità lavorative dislocate in più province.

Pertanto viene previsto che a far data dal 15 maggio 2012 sul sito www.cliclavoro.gov.it sarà resa disponibile una specifica procedura telematica da utilizzare per l'inoltro, si suppone, in via esclusiva.

In attesa della su citata procedura, le attuali comunicazioni o le domande andranno firmate digitalmente ed inviate, per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica certificata dgmercato@mailcert.lavoro.gov.it, indicando nell'oggetto:

1. comunicazione sospensione degli obblighi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Dpr 10.10.2000, n. 333 (in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5 legge n. 68/1999);
2. domanda di sospensione temporanea degli obblighi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 Dpr 10.10.2000, n. 333 (in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5 legge n. 68/1999).

La circolare non lo specifica, ma vista la finalità dell'utilizzo, si ritiene che anche le comunicazioni di rinnovo della sospensione vadano fatte tramite posta elettronica certificata, che, si ricorda, ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevuta.

Viene inoltre previsto un indirizzo e-mail di assistenza dedicato, dove poter inoltrare ogni eventuale richiesta di chiarimento aiutotecnico@lavoro.gov.it.

Vale la pena precisare a conclusione, che il datore di lavoro, una volta terminata la situazione di crisi aziendale che ha determinato la necessità di sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 68/99 presenterà entro i sessanta giorni successivi, alla stregua di tutte le altre aziende, la richiesta di avviamento al lavoro per le eventuali scoperture.

1 - Fac simile di «comunicazione» da inviare tramite posta certificata

**Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro**

dgmercato@mailcert.lavoro.gov.it

Oggetto: Comunicazione sospensione degli obblighi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Dpr 10.10.2000, n. 333 (in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, legge n. 68/1999).

Datore di lavoro

Sede legale:

Riferimenti:

Sedi operative provinciali interessate:

Prov. Comune via

Prov. Comune via
Prov. Comune via
Prov. Comune via

Comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, legge n. 68/1999 di trovarsi nelle condizioni sotto indicate:

- Mobilità artt. 4 e 24 legge n. 223/1991
- Programmi di Cigs artt. 1 e 3, legge n. 223/1991
- Contratti di solidarietà art. 1, legge n. 863/1984
- Altro

L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto sopra dichiarato.

Si allega documentazione del provvedimento autorizzativo.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e successive mod. e integr.

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il sottoscritto legale rappresentante dell'azienda dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

Data Firma legale rappresentante

2 - Fac simile della «domanda» da inviare tramite posta certificata

**Al ministero del lavoro e delle politiche sociali
direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro**

dgmercato@mailcert.lavoro.gov.it

Oggetto: Domanda di sospensione temporanea degli obblighi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 Dpr 10.10.2000, n. 333 (in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, legge n. 68/1999).

Datore di lavoro

Sede legale:
Riferimenti:

Sedi operative provinciali:

Prov. Comune via
Prov. Comune via
Prov. Comune via
Prov. Comune via

Premesso:

- di aver attivato una procedura di cassa integrazione straordinaria guadagni prevista dagli artt. 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, in data
- di aver attivato una procedura di contratto di solidarietà prevista dall'articolo 1 del DI 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 in data
- che in data; ha effettuato l'accordo/manca accordo (che si allega in copia);
- che in data ha inoltrato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Direzione generale degli ammortizzatori sociali Divisione IV domanda per l'ammissione alla procedura sopra indicata.

Domanda la sospensione degli obblighi occupazionali ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 68/1999. Si allega documentazione del provvedimento autorizzativo.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e successive mod. e integr.

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il sottoscritto legale rappresentante dell'azienda dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

Data Firma legale rappresentante

Con la presente nota si forniscono indirizzi operativi in materia di sospensione degli obblighi occupazionali alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Secondo l'articolo 18, comma 3, del citato Dl n. 5/2012 i datori di lavoro

privati, che hanno unità produttive ubicate in più province, ai fini della fruizione della sospensione degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, così come chiarito dalla circolare della Direzione generale per l'attività ispettiva n. 2 del 6 febbraio 2012, alla scrivente direzione generale.

Ministero del lavoro

Nota 13 marzo 2012, prot. n. 3615

Oggetto: Sospensione obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5. Note operative per l'invio delle comunicazioni

3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68/1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio ovvero il Ministero, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999».

1. Le norme di riferimento

L'istituto della sospensione degli obblighi occupazionali è disciplinato dall'articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

L'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede: «*Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge*».

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 testualmente recita:

«1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68/1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68/1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68/1999.

2. Le ipotesi di sospensione

La sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili e dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 opera nei confronti di quei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- **Cassa integrazione guadagni straordinaria:** la prima ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali riguarda le imprese che hanno richiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (art. 1 della legge n. 223/1991) o perché soggette a procedure concorsuali (art. 3 della legge n. 223/1991). Per analogia, la sospensione degli obblighi occupazionali concerne le imprese che ricorrono all'intervento del fondo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 662/1996 (**cd. Fondo di solidarietà di settore** - interpello del 12 settembre 2008, n. 38 e interpello del 15 aprile 2009, n. 44) per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;

- **Contratti di solidarietà:** la seconda ipotesi interessa i cd. «contratti di solidarietà» stipulati per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale (art. 1 della legge n. 863/1984). Essa trova, altresì, applicazione nei confronti di tutte quelle altre imprese che, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della disposizione appena citata, riducono l'orario per evitare i licenziamenti collettivi (art. 5 della legge n. 236/1993);

- **Procedura di mobilità:** la terza ipotesi riguarda la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni.

A differenza di quanto stabilito nella prima parte dell'articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di procedure di mobilità disciplinate dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale (sentenza Cassazione n. 10731 del 16 maggio 2011).

3. Gli adempimenti

L'articolo 18 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,

modificando l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, ha attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza a ricevere le comunicazioni nonché le domande di sospensione temporanea degli obblighi in caso di datori di lavoro che hanno **unità produttive ubicate in più province** (in caso di aziende plurilocalizzate ma le cui unità produttive sono ubicate nella medesima provincia, la competenza è del servizio provinciale).

Pertanto, il datore di lavoro privato in possesso del provvedimento che riconosce una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 può fruire della sospensione, presentando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Dpr 10 ottobre 2000, n. 333, apposita **comunicazione** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le Politiche dei servizi per il lavoro, corredata dal provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni sopra citate. Più precisamente: in caso di Cassa integrazione guadagni straordinaria e contratti di solidarietà il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel caso di Procedura di mobilità la delibera della commissione regionale tripartita corredata dell'elenco dei lavoratori in mobilità.

Il datore di lavoro in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 può presentare **domanda** di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro che, valutata la sussistenza delle condizioni, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

In caso di rinnovo, la domanda dovrà essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, 30 giorni prima della scadenza della sospensione già autorizzata, al fine della concessione del provvedimento di rinnovo senza soluzioni di continuità.

Il provvedimento di autorizzazione ovvero quello di rinnovo, emesso nel rispetto dei termini prescritti dalla

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è trasmesso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai Servizi provinciali ove sono ubicate le unità produttive.

4. Semplificazione

Alla stregua degli altri obblighi di legge in materia di servizi per il lavoro già dematerializzati, la scrivente direzione generale intende facilitare l'adempimento di cui al citato art. 4 Dpr n. 333/2000, sviluppando un *form on line* per l'invio delle comunicazioni/domande che le aziende plurilocalizzate, le cui unità produttive insistono su più province diverse, che garantisce nello stesso tempo di usufruire di una informazione in tempo reale.

È per questo motivo che, a partire dal 15 maggio 2012 sarà disponibile su cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) una procedura che consentirà l'invio telematico della comunicazione/domanda di sospensione degli obblighi.

Fino a quella data il legale rappresentante dell'azienda, effettuerà la comunicazione/domanda firmata digitalmente alla casella dgmercato lavoro@mailcert.lavoro.gov.it, con le seguenti specifiche da inserire nell'oggetto:

1) comunicazione sospensione degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Dpr 10 ottobre 2000, n. 333 (in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68);

2) domanda di sospensione temporanea degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Dpr 10 ottobre 2000, n. 333 (in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Servizio di assistenza

Ogni richiesta di chiarimento può essere inoltrata al servizio di assistenza attivato dalla scrivente direzione generale, raggiungibile all'indirizzo aiutotecnico@lavoro.gov.it